



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 28 marzo 2008 (04.04)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:

2007/0099 (COD)

2007/0098 (COD)

2007/0097 (COD)

7852/08

TRANS 95
CODEC 402

RELAZIONE

della: Presidenza

al: CONSIGLIO

n. doc. prec.: 10092/2/07 TRANS 189 CODEC 599 REV 2

n. prop. Com: 10114/1/07 TRANS 194 CODEC 602 REV 1

10102/2/07 TRANS 191 CODEC 601 REV 2

Oggetto: **Trasporti su strada**

- a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'**accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)**
- b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di **trasportatore su strada**
- c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'**accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)**

- *Dibattito orientativo/Relazione sull'andamento dei lavori*

Introduzione

1. A seguito delle "**Conclusioni sul contributo del settore dei trasporti alla strategia di Lisbona" del Consiglio**" del Consiglio europeo di primavera del 2007, la Commissione ha deciso di formulare proposte volte a rivedere l'attuale quadro legislativo sull'accesso alla professione e sull'accesso al mercato allo scopo di assicurare, fra l'altro, che gli oneri amministrativi siano appropriati e proporzionati.

2. Il 25 maggio 2007 la Commissione ha pertanto trasmesso le seguenti tre proposte legislative al Consiglio:
 - una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione);

 - una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;

 - una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus.

Nell'insieme, queste tre proposte sono volte a modernizzare, sostituire e fondere le disposizioni che disciplinano l'attività dei trasportatori su strada e l'accesso ai mercati del trasporto su strada.

Lavori svolti in seno agli organi del Consiglio

3. In seguito alla presentazione da parte della Commissione delle tre proposte e alla rispettiva valutazione d'impatto nella riunione del Gruppo "Trasporti terrestri" del 10 luglio 2007, la Presidenza portoghese ha deciso di concentrare i lavori sulla proposta riguardante l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada. Tuttavia, dato che alcune parti di tale progetto di regolamento sono strettamente connesse all'istituzione di registri elettronici nazionali, che rientra nella proposta sull'accesso alla professione di trasportatore, la Presidenza portoghese ha inoltre deciso di esaminare parallelamente gli articoli corrispondenti di tale progetto di regolamento.

In occasione del Consiglio TTE del 29-30 novembre 2007 i Ministri hanno preso atto delle relazioni sull'andamento dei lavori riguardanti i risultati conseguiti in relazione ai due progetti di proposte.

4. La Presidenza slovena ha proseguito l'esame della proposta sull'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ed ha avviato la discussione delle altre due proposte (accesso all'attività di trasportatore su strada e accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus).
5. Tenuto conto che rimangono ancora varie questioni "tecniche" da risolvere, la Presidenza slovena ha preparato un pacchetto di compromesso che rispecchia gli elementi politici fondamentali che potrebbero contribuire a sbloccare la situazione.
6. A seguito delle discussioni nella riunione del COREPER del 19 marzo 2008, la Presidenza ha deciso di presentare il suddetto pacchetto di compromesso al Consiglio TTE del 7 aprile 2008 con un'unica modifica supplementare: per venire incontro alle preoccupazioni di varie delegazioni, si propone di accordare un periodo supplementare per istituire i registri elettronici nazionali.
7. I testi modificati delle tre proposte e le posizioni degli Stati membri figurano negli addenda alla presente relazione.

A. Proposta sull'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada

Andamento dei lavori

8. La proposta, presentata nel formato "rifusione", è intesa a semplificare il quadro giuridico vigente mediante l'abrogazione dei provvedimenti obsoleti e un riesame del contenuto, della presentazione e della formulazione dei due regolamenti in vigore, nell'intento di evitare interpretazioni ambigue.

Tutte le delegazioni hanno dichiarato di sostenere in linea di massima la proposta della Commissione, convenendo sulla necessità di semplificare e armonizzare ulteriormente le norme attualmente in vigore, eliminando in tal modo l'incertezza per i trasportatori comunitari e adeguando la normativa alle esigenze del mercato. A seguito di discussioni approfondite a livello di gruppo, le Presidenze portoghese e slovena hanno adattato talune disposizioni per tenere conto delle richieste delle delegazioni, raggiungendo in tal modo un consenso globale sulla maggior parte dei capitoli contenuti in questo progetto di strumento legislativo. Il consenso riguarda in particolare i seguenti punti:

- campo di applicazione e definizioni, segnatamente la definizione di "infrazioni gravi delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada";
- formato semplificato e standardizzato per la licenza comunitaria, le copie autenticate e l'attestato di conducente;
- capitolo riguardante la mutua assistenza e le sanzioni, ossia l'applicazione di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento e dello Stato membro ospitante;
- elenco di elementi di sicurezza per evitare manipolazioni e falsificazioni della licenza comunitaria e dell'attestato di conducente.

Questioni in sospeso

9. I principali problemi politici ancora da discutere in sede di Consiglio riguardano la validità della licenza comunitaria e il principio del cabotaggio, nonché le norme applicabili alle operazioni di cabotaggio (cfr. allegato).

a) Validità della licenza comunitaria (articolo 4, paragrafo 2 e articolo 14, paragrafo 1, lettera a))

10. La proposta della Commissione prevede il rilascio di una licenza comunitaria per un periodo di cinque anni rinnovabile. Numerose delegazioni, però, preferiscono un'impostazione più flessibile e/o chiedono per la licenza comunitaria un periodo di validità superiore. Una delegazione si oppone all'idea di un rinnovo periodico obbligatorio.

Il testo della Presidenza:

- estende la validità della licenza comunitaria rinnovabile ad un periodo "massimo di dieci anni" (articolo 4, paragrafo 2);
- introduce la procedura di regolamentazione con controllo (comitatologia) affinché si possa provvedere ai necessari adeguamenti futuri della validità della licenza comunitaria (articolo 4, paragrafo 2);
- aggiunge all'articolo 14 una nuova disposizione che estende a tre mesi il termine della suddetta procedura.

b) Cabotaggio (articolo 8 e articolo 16, paragrafo 3)

11. Per superare le difficoltà degli Stati membri nel dare attuazione al concetto di "cabotaggio temporaneo", la Commissione propone una nuova definizione che evita qualsiasi riferimento alla parola "temporaneo" e consente di effettuare fino a tre operazioni di trasporto successive a un trasporto internazionale entro sette giorni. Essa obbligherà altresì il trasportatore a tenere - nei veicoli - documenti quali le bolle di consegna che riportano la data e il luogo degli arrivi e delle partenze.

Il testo della Presidenza:

- segue la proposta della Commissione nell'impostazione da quest'ultima adottata per ridefinire il cabotaggio e strutturare le operazioni di cabotaggio (articolo 8);
- introduce l'obbligo per la Commissione di valutare - in una successiva relazione - se i progressi compiuti nell'armonizzazione di determinate norme (ad esempio, in materia di applicazione e tassazione) consentono un'ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio (articolo 16, paragrafo 3).

B. Proposta relativa a norme comuni sull'accesso all'attività di trasportatore su strada

Andamento dei lavori

12. Tutte le delegazioni hanno dichiarato di sostenere, in linea di principio, la proposta della Commissione, convenendo di riesaminare le norme comunitarie sull'accesso al mercato del trasporto su strada in modo da migliorarne la chiarezza, la leggibilità e l'esecutività e da disciplinare meglio taluni aspetti dell'attuale regime. Tuttavia, gli Stati membri mantengono tutti una riserva generale di esame data la complessità tecnica e l'importanza politica della proposta. Inoltre, pare che le delegazioni siano scisse in almeno due fronti circa la "filosofia" generale della proposta. Da un lato, vi sono delegazioni favorevoli al massimo grado di armonizzazione per consolidare il mercato interno. Dall'altro vi sono invece quelle che preferiscono un elevato grado di flessibilità per tenere conto di specifiche circostanze nazionali. Si può rilevare la stessa situazione per quanto riguarda scadenze e termini, specie nell'ambito dell'istituzione e del funzionamento del registro elettronico nazionale. Quanto a quest'ultimo, molte delegazioni hanno formulato riserve sui fondamenti giuridici, sugli oneri amministrativi, su aspetti riguardanti la protezione dei dati e sulle implicazioni finanziarie; altre, invece, sono favorevoli ad attuare il registro il più presto possibile.

Questioni in sospeso

13. Essendo le posizioni delle delegazioni così divergenti, non è realistico aspettarsi che questioni specifiche vengano risolte separatamente dal quadro più generale. La Presidenza ha pertanto preparato una proposta di compromesso, che sarà esaminata dal Consiglio, i cui principali elementi sono esposti qui di seguito.

a) Oggetto e campo di applicazione (articolo 1)

Il testo della Presidenza:

- consente agli Stati membri di adeguare le condizioni stabilite dal regolamento alle imprese che svolgono attività di trasporto nelle regioni ultraperiferiche dell'UE (articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE);
- accorda deroghe a beneficio del traffico locale, agricolo, turistico e non commerciale;
- consente agli Stati membri di esonerare le imprese dagli obblighi previsti dal regolamento, qualora queste ultime svolgano attività aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso.

b) Requisiti prescritti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada (articolo 3)

Il testo della Presidenza consente agli Stati membri di imporre alle imprese requisiti aggiuntivi per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

c) Gestore dei trasporti (articolo 4)

Il testo della Presidenza:

- prevede la possibilità per chi è titolare dell'impresa o la dirige di diventarne il gestore dei trasporti;
- limita a due il numero di imprese che possono essere gestite da uno stesso gestore dei trasporti qualora l'impresa non soddisfi il requisito dell'idoneità professionale come stabilito dal regolamento;
- attribuisce all'autorità competente la facoltà di decidere il quantitativo massimo di veicoli che il trasportatore su strada può gestire qualora l'impresa non soddisfi il requisito dell'idoneità professionale come stabilito dal regolamento.

d) Condizioni relative al requisito dell'onorabilità (articolo 6, paragrafo 2, lettera a))

Il testo della Presidenza:

- accorda all'autorità competente la facoltà di decidere, qualora venga commessa una delle infrazioni più gravi, se la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata;
- prevede la procedura di codecisione per l'adeguamento dell'elenco delle infrazioni più gravi (allegato III).

e) Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale (articolo 8)

Il testo della Presidenza non contiene più alcun riferimento ad una formazione obbligatoria precedente l'esame per diventare gestore dei trasporti.

f) Articolo 8bis (nuovo)

Il testo della Presidenza esonera dall'esame per diventare gestore dei trasporti le persone fisiche che hanno lavorato continuativamente nel settore dei trasporti a livello direttivo durante gli ultimi 15 anni.

g) Istruzione e registrazione delle domande (articolo 10)

Il testo della Presidenza:

- prevede che, a partire dal 31 dicembre 2012, l'autorità competente verifichi che il gestore dei trasporti non sia dichiarato inidoneo a dirigere l'attività di un'impresa di trasporti;
- prevede che, anteriormente al 31 dicembre 2012, l'autorità competente verifichi, in caso di dubbio, che il gestore dei trasporti non sia dichiarato inidoneo a dirigere l'attività di trasporto di un'impresa di trasporti.

h) Controlli (articolo 11, paragrafo 1, lettera a))

Il testo della Presidenza dispone "controlli mirati" sulla base di un sistema di classificazione dei rischi.

i) Registri elettronici nazionali (articolo 15)

Il testo della Presidenza (modificato in seguito alla riunione del COREPER):

- prevede che gli Stati membri debbano istituire un registro nazionale entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento;
- prevede che i registri elettronici nazionali debbano essere interconnessi entro il 31 dicembre 2012;
- prevede che le infrazioni gravi debbano essere inserite nel registro a partire dal 1° gennaio 2015;
- prevede l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo (comitatologia) qualora le date suindicate non possano essere rispettate ("clausola di salvaguardia").

C. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus

Andamento dei lavori

La suddetta proposta, presentata nel formato rifusione intende rivedere e consolidare l'attuale quadro legislativo (regolamenti n. 684/92 e n. 12/98), precisando il campo di applicazione, semplificando le procedure e istituendo un modello uniforme per la licenza comunitaria e per le copie autenticate.

La proposta della Commissione ha riscosso, in linea di principio, l'approvazione di tutte le delegazioni, che hanno concordato sulla necessità di semplificare e armonizzare ulteriormente le norme attualmente in vigore per eliminare l'incertezza giuridica, ridurre gli oneri amministrativi superflui e migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri. La Presidenza slovena ha avviato un esame dettagliato a livello di Gruppo di lavoro, i cui risultati iniziali figurano nell'addendum 3 alla presente relazione. Poiché la proposta rappresenta, relativamente al trasporto passeggeri, il corrispettivo della proposta sull'accesso al mercato del trasporto merci, il Gruppo ha individuato problemi analoghi. Pertanto, e ove opportuno, le soluzioni trovate per i pertinenti articoli della proposta sull'accesso al mercato del trasporto merci e della proposta sull'attività di trasportatore potrebbero essere convenientemente applicabili, caso per caso, alla proposta sui servizi di trasporto effettuati con autobus, dopo un suo approfondito esame.

Conclusioni

14. Nell'intento di compiere progressi significativi nell'esame delle tre proposte, la Presidenza invita il Consiglio ad esaminare e, se decide in tal senso, ad approvare il pacchetto di compromesso che figura nell'allegato.

I. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci (rifusione)

Articolo 4

Licenza comunitaria

~~21.~~ La licenza comunitaria ~~di cui all'articolo 3~~ è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per un periodo di ~~...~~ ~~al massimo dieci~~ anni rinnovabile .

⇒ Le licenze comunitarie e le copie autenticate rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla data della loro scadenza. ⇐

La Commissione adegua il periodo di validità della licenza comunitaria al progresso tecnico, segnatamente per quanto riguarda i registri elettronici nazionali previsti all'articolo 15 del regolamento XX [attività di trasportatore su strada]. Poiché mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo ~~...~~ 1.bis

Articolo ~~8~~

Principio

1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare ~~della~~ di una licenza comunitaria ~~di cui al regolamento (CEE) n. 881/92~~ e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente ~~alle condizioni previste da tale regolamento,~~ è ammesso — alle condizioni fissate dal presente regolamento capo — ~~ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, qui di seguito denominati rispettivamente “trasporti di cabotaggio” e “Stato membro ospitante”, senza che vi disponga di una sede o di un altro stabilimento~~ ad effettuare trasporti di cabotaggio .

↴ nuovo

➡ Consiglio

2. I trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante una volta consegnate le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale ricevuto. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale verso l'interno.

3. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono reputati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale è arrivato nello Stato membro ospitante, nonché ogni trasporto di cabotaggio che vi abbia effettuato in seguito.

Per ogni operazione effettuata sono riportati ➡ [...] ➡ i dati seguenti.

- a) il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
- b) il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
- c) il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
- d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
- e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
- f) il peso lordo o la quantità altrimenti espressa delle merci;
- g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

➡ [...] ➡

↓ 3118/93 (adattato)

~~42. Inoltre~~ ~~Qualsiasi vettore~~ trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c) ~~ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato della prima direttiva~~ è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo regolamento, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.

↓ 484/2002 art. 2.2 (adattato)

~~Qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo deve essere munito di un attestato di conducente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 881/92.~~

↓ 3118/93 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

~~52.~~ L'ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed [...] e) ~~al punto 5 dell'allegato della prima direttiva,~~ non è soggetta ad alcuna restrizione.

[...]

~~La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente paragrafo.~~

↵ nuovo
➡ Consiglio

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio¹.

➡ 1.bis Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. ➡

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 4, lettera e) della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

Articolo ~~14~~16

⊠ Relazioni ⊠

➡ 3. Entro la fine del ➡ [...] ➡ 2012 ➡, la Commissione redige una relazione sullo stato ➡ [...] ➡ del [...] mercato [...] comunitario del trasporto stradale. Nella relazione, in particolare, si valuta se l'armonizzazione delle norme in materia, tra l'altro, di legislazione di attuazione, ➡ [...] ➡, fiscale, ➡ [...] ➡ ➡ nonché ➡ sociale e di sicurezza abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l'ulteriore [...] apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada [...], incluso il cabotaggio. ➡

¹ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

II. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada e i riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada vanno intesi, se del caso, quali riferimenti alle imprese che intendono esercitarla.
- 2bis Per quanto riguarda le regioni di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, gli Stati membri interessati possono adattare le condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada, nella misura in cui le operazioni sono effettuate interamente in queste regioni da imprese in esse stabilite.
3. In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:
 - a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati il cui peso a pieno carico ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto;

- b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o a titolo gratuito o che non esercitino la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale;
 - d) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada nazionale esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità non superi i 40 km/h.
4. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione:
- della natura della merce trasportata, ovvero
 - della brevità del percorso.

Articolo 3

Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada

Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere stabilite effettivamente e in modo stabile in uno Stato membro di cui all'articolo 5;
- b) essere onorabili di cui all'articolo 6;
- c) possedere l'adeguata idoneità finanziaria di cui all'articolo 7;
- d) possedere l'idoneità professionale richiesta di cui all'articolo 8.

Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari che devono essere proporzionati e non discriminatori per l'autorizzazione delle imprese all'esercizio della professione di trasportatore su strada.

Articolo 4
Gestore dei trasporti

1. L'impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d) e che soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) dirigere effettivamente e in permanenza l'attività di trasporto dell'impresa; nonché
 - b) essere impiegata, e remunerata, dall'impresa o amministrarla, ovvero essere proprietario di almeno 20% dell'impresa, o se l'impresa è una persona fisica, essere questa stessa persona; e
 - c) essere residente nella Comunità.

L'impresa notifica all'autorità competente il gestore dei trasporti designato.

2. Se un'impresa non soddisfa il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 3, lettera d), essa può essere autorizzata dall'autorità competente a esercitare la professione di trasportatore su strada, senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1, alle condizioni seguenti:
 - a) l'impresa indica e notifica all'autorità competente una persona fisica residente nella Comunità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia incaricata, in base a contratto, di esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa;

- b) il contratto che lega l'impresa al gestore dei trasporti precisa i compiti che questi deve svolgere in via continuativa ed effettiva e indica le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti; i compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la manutenzione e la riparazione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
- c) la persona designata non può dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di più di **due** imprese diverse. L'autorità competente può decidere in merito al numero massimo di veicoli che il gestore dei trasporti può gestire, e
- d) la persona designata è indipendente giuridicamente e finanziariamente da qualsiasi impresa che chiede all'impresa di svolgere attività di trasporto.

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

- a) Qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporto in uno o più Stati membri una condanna o sanzioni per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria di cui all'allegato III, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa, debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell'impresa in questione.

La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione deve essere debitamente motivata e giustificata.

Se ritiene che la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, l'autorità competente può decidere che l'onorabilità non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale e nella relazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, come indicato al secondo comma, la condanna o le sanzioni di cui al primo comma comportano la perdita dell'onorabilità.

Articolo 8

Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera d), la persona o le persone interessate devono possedere le conoscenze corrispondenti al livello di formazione di cui all'allegato I, sezione I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze devono essere comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se lo Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformità all'allegato I, sezione II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di imporre una formazione preliminare all'esame.
2. Solo le autorità e gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da uno Stato membro, secondo i criteri definiti dallo stesso, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali che consentono di accertare l'idoneità professionale. Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui le autorità o gli organismi autorizzati organizzano gli esami siano conformi all'allegato I.
3. Gli Stati membri possono debitamente autorizzare, secondo criteri da essi definiti, gli organismi atti a offrire ai candidati formazioni di qualità per un'efficace preparazione all'esame e, ai gestori dei trasporti che lo desiderino, formazioni permanenti per l'aggiornamento delle conoscenze.

6. Ai fini della prova dell'idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al paragrafo 2. L'attestato non è trasferibile ad altre persone. Esso è conforme al modello di attestato di cui all'allegato II ed è munito del timbro dell'autorità o dell'organismo riconosciuto che lo ha rilasciato.
7. La Commissione adatta gli allegati I e II al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
8. La Commissione incoraggia e facilita gli scambi di esperienze e di informazioni fra Stati membri in materia di formazione, esame e autorizzazione, anche attraverso altri organismi eventualmente designati dalla stessa.

Articolo 8 bis (nuovo)

Gli Stati membri possono decidere di dispensare dall'esame richiesto per ottenere l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 1 le persone fisiche che possano dimostrare l'esercizio continuativo a livello di direzione della professione di trasportatore su strada di merci o di persone in uno Stato membro negli ultimi 15 anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10, paragrafo 4

4. A decorrere dal 31 dicembre 2012, l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica che - al momento della domanda - il gestore o i gestori dei trasporti designati non siano [...] dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere la professione di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 13.

Anteriormente al 31 dicembre 2012, l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica, in caso di dubbio, che - al momento della domanda - il gestore o i gestori dei trasporti designati non siano [...] dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere la professione di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 13.

Articolo 11, paragrafo 1bis

- 1bis Le autorità competenti controllano che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada soddisfino in permanenza i requisiti di cui all'articolo 3. Gli Stati membri procedono a tal fine a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono questo sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a tutte le infrazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento. Anteriormente al 2015 gli Stati membri devono eseguire controlli almeno ogni cinque anni per verificare che le imprese continuino a soddisfare tutti i requisiti di cui trattasi.

Articolo 15
Registri elettronici nazionali

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 10, 11, 12, 13 e 26, entro 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 30, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto stradale che sono state autorizzate da un'autorità competente da esso designata a esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica designata a tal fine. I relativi dati contenuti nel registro elettronico sono accessibili [...] a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione [...].

Il registro elettronico nazionale di uno Stato membro contiene almeno i dati seguenti:

- a) denominazione e forma giuridica dell'impresa;
- b) indirizzo della sede;
- c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento del requisito di onorabilità e di idoneità professionale e, se diverso, nome del rappresentante legale;
- d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate;
- e) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi [...] di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione [...] negli ultimi [due] anni;
- f) nome delle persone che sono state dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa [...] finché non sia ripristinata l'onorabilità di dette persone, e misure di riabilitazione applicabili.

Ai fini della lettera e), gli Stati membri possono, fino al 2015, scegliere di includere nel registro solo le infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Gli Stati membri possono scegliere di mantenere le informazioni di cui alle lettere e) ed f) [...] in registri separati [...]. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione [...]. Le informazioni richieste sono fornite entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

In ogni caso, le informazioni di cui alle lettere e) ed f) [...] sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti [...] solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di [...] sanzione nel settore del trasporto stradale e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.

2. I dati attinenti a imprese riguardo alle quali l'autorizzazione sia stata [...] sospesa o revocata [...] restano nel registro per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza [...] e sono subito dopo eliminati.

I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all'esercizio della professione restano nel registro finché non sia ripristinata l'onorabilità delle stesse a norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Una volta intervenute le misure di riabilitazione o misure equivalenti, i dati sono subito eliminati.

Tali dati devono indicare i motivi della sospensione o della revoca delle autorizzazioni o della dichiarazione di inidoneità e la rispettiva durata.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati del registro elettronico siano aggiornati ed esatti, in particolare quelli di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f).

4. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a rendere accessibili i registri elettronici nazionali [...] in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all'articolo 17, paragrafo 2 [...]. [...] L'accessibilità tramite i punti di contatto nazionali è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico di tutti gli Stati membri.

5. [...] Le norme comuni relative all'attuazione del paragrafo 4, come il formato dei dati scambiati, [...] le procedure tecniche per [...] la consultazione elettronica dei [...] registri degli altri Stati membri e la promozione dell'interoperabilità di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura [...] di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Queste norme comuni [...] stabiliscono l'autorità responsabile dell'accesso, dell'ulteriore uso e dell'aggiornamento dei dati dopo l'accesso e [...] a tal fine [...] includono norme relative alla registrazione e al controllo dei dati.

6. [...] Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, [...] concernenti [...] una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 4, [...] sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo [...] di cui all'articolo 25, paragrafo 4.
